**Fondo di Integrazione Salariale (FIS): operatività del Fondo e regime “intertemporale”**

**Quadro normativo**

**Con il D.lgs. 148/2015 la disciplina delle integrazioni salariali è stata radicalmente riformata**, sia per quanto riguarda la Cigo e la Cigs che per quanto attiene alle prestazioni erogate dai Fondi di Solidarietà Bilaterali.

In particolare, in materia di Fondi di Solidarietà Bilaterali, viene disposto che la disciplina del Fondo Residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, venga adeguata alle novità introdotte dal D.lgs. 148/2015, attraverso uno specifico Decreto Interministeriale, e che dalla stessa data il Fondo assumerà la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale.

Va inoltre aggiunto che lo stesso Decreto legislativo, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, abroga la normativa di riferimento del vecchio Fondo Residuale (L. 92/2012) ed il Decreto Interministeriale che lo aveva istituito.

In attesa della emanazione del Decreto Interministeriale di adeguamento del Fis alla disciplina del D.lgs. 148/2015 e per evitare un evidente vuoto normativo, il Ministero del Lavoro e l’Inps hanno diramato una serie di note e circolari per regolamentare il FIS in questa fase di transizione.

In particolare l’Inps, presso il quale è istituito il Fondo, con il [***messaggio Inps n. 306 del 26-01-2016***](http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fMessaggi%2fMessaggio%20numero%20306%20del%2026-01-2016.htm) e con la [***circolare n. 22 del 04-02-2016***](http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2004-02-2016.htm) (inviata lo scorso venerdì) detta le prime istruzioni sulle prestazioni garantite dal Fis e sulle modalità di presentazione delle relative istanze.

In buona sostanza il Fis darà continuità alla gestione iniziata dal Fondo Residuale **assicurando prestazioni di integrazione salariale in favore di tutti i lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria** ovvero di quella dei **Fondi di Solidarietà Bilaterali** **di settore**, costituiti sulla base di specifiche intese tra le Organizzazioni Sindacali e quelle Datoriali (Artigianato, Somministrazione, Marittimi, Trasporto locale, Ferrovie dello Stato, Credito, Assicurazioni, Gruppo Poste ed Esattoriali).

Naturalmente **il Fondo di Integrazione Salariale**, proprio in virtù delle novità introdotte dal D.lgs. 148/2015, **estende, rispetto a quanto precedentemente previsto dal Fondo Residuale, il proprio campo di applicazione a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.**

**Regime intertemporale**

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps e dal Ministero del Lavoro e nelle more della emanazione del Decreto Interministeriale, **la nuova disciplina del Fis troverà applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016**, nei confronti di tutti quei **datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti** e che risultavano **già iscritti al vecchio Fondo Residuale**.

**Tutti questi**, a partire dalla stessa data, **potranno accedere alle nuove prestazioni e saranno tenuti al versamento delle nuove aliquote** così come modificate dal D.lgs. 148/2015.

**Riguardo ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti**, non iscritti al “vecchio” Fondo residuale, per i quali la disciplina dei Fondi di solidarietà Bilaterali è stata estesa dal D.lgs. 148/2015, **l’applicazione della nuova normativa avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del Decreto Interministeriale** che darà piena operatività al Fondo di Integrazione Salariale, fermo restando che l’obbligo al **versamento della contribuzione avrà decorrenza retroattiva a partire dal 1° gennaio 2016.**

Il Fis continuerà ad essere gestito dal Comitato Amministratore, insediatosi il 18 dicembre scorso e che attualmente opera con riferimento al Fondo Residuale.

Anche rispetto al **Comitato Amministratore**, il D.lgs. 148/2015 apporta delle modifiche, infatti, dal 1° gennaio **non potrà più deliberare in ordine alla concessione ed alla gestione delle prestazioni** le quali, da tale data, saranno **istruite e autorizzate dalle strutture Inps territorialmente competenti** in base all’ubicazione dell’unità produttiva oggetto dell’intervento (per un approfondimento si rimanda alla [***circolare Inps n. 7 del 20-01-2016***](http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2020-01-2016.htm) ).

**I criteri di concessione delle prestazioni**, sulla base dei quali il dirigente dell’Istituto competente per territorio, o un suo delegato, dovranno valutare le istanze di integrazione salariale, **saranno definiti da** specifici **Decreti attuativi del Ministero del Lavoro**.

Il primo di questi decreti, **il Decreto n° 94033** (che vi forniamo in allegato), è stato pubblicato immediatamente dopo la circolare Inps n° 22/2015 e **riguarda i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni straordinaria,** per le causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratto di solidarietà.

**I criteri definiti dal Decreto n° 94033, ai fini delle integrazioni salariali erogate dal Fis, sarà quindi utilizzabile**:

* **per l’assegno di solidarietà**, le cui caratteristiche sono riconducibili appunto alla Cigs con causale contratto di solidarietà;
* **per l’assegno ordinario**, in relazione alle causali di integrazione salariale straordinaria, **limitatamente a quelle per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale**.

Al riguardo ricordiamo che **i decreti attuativi** della nuova normativa (D.lgs. 148/2015) **dovranno definire i criteri per l’approvazione e la concessione di tutte le tipologie di integrazione salariale** e quindi, **nelle more della emanazione del Decreto Ministeriale riguardante i trattamenti ordinari**, per le prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale le cui causali siano riferibili ad eventi transitori non imputabili all’impresa o ai dipendenti (con esclusione delle intemperie stagionali) e a situazioni temporanee di mercato, ***“si continueranno ad osservare i criteri di esame delle domande di concessione già applicati dalle Commissioni Provinciali”*** ([***circolare Inps n. 7 del 20-01-2016***](http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2020-01-2016.htm))***.***

**Neutralizzazione dei termini di presentazione delle domande**

Fermi restando i **termini di presentazione delle domande** relativi alle due prestazioni erogate dal Fis, l’Inps, con **la circolare n° 22/2016, definisce una gestione transitoria che ne “neutralizza” la decorrenza**. Pertanto, anche nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività si fosse verificata in data antecedente la pubblicazione della circolare **(4 febbraio 2016) la decorrenza dei termini** di presentazione delle domande partirà dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

**Farà eccezione l’assegno di solidarietà**, per il quale **non sono ancora state implementate le relative procedure informatiche**: in questo caso **la neutralizzazione** dei periodi **farà data dalla pubblicazione di uno specifico messaggio** che comunicherà la piena operatività anche per le procedure dell’assegno di solidarietà.

**Prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale**

**Le prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale**, ai sensi del D.lgs. n. 148/2015, **sono finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dai seguenti contributi:**

 a)   i datori di lavoro che occupano mediamente **più di quindici dipendenti** sono tenuti al versamento di un contributo pari allo **0,65%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, **di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore.**  A questa categoria di datori di lavoro viene assicurata sia la prestazione di ***“assegno di solidarietà”*** che l’ulteriore prestazione di ***“assegno ordinario”***.

 b)  i datori di lavoro che occupano mediamente **da più di cinque a quindici dipendenti** sono tenuti al versamento di un contributo pari allo **0,45%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, **di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore** (da corrispondere retroattivamente a far data dalla pubblicazione del Decreto Interministeriale di formale istituzione del Fis). Ai datori di lavoro rientranti in questa fascia spetta la sola prestazione di ***“assegno di solidarietà”.***

**Il Fis garantirà quindi due tipologie di prestazione**:

* **assegno di solidarietà**: corrisposto per un **periodo massimo di 12 mesi** in un biennio mobile e **conformato secondo le regole della Cigs con causale contratto di solidarietà**. Non sono previste sospensioni a zero ore ma solo riduzioni dell’attività, la cui media oraria non potrà superare il 60% in relazione a tutti i lavoratori interessati dal provvedimento e non potrà essere superiore al 70% per il singolo lavoratore.
* **assegno ordinario**: corrisposto per una **durata massima di 26 settimane** in un biennio mobile, in relazione alle causali di sospensione o riduzione dell’attività previste dalla normativa in materia di **integrazioni salariali ordinarie**, **con l’esclusione esplicita delle intemperie stagionali,**  ed in relazione a quelle **straordinarie**, limitatamente alle **causali per crisi o riorganizzazione aziendale**.

**Entrambe le prestazioni** saranno erogate ai beneficiari con importo pari a quello delle integrazioni salariali come definite all’art. 3 del D.lgs. 148/2015 e pertanto **saranno pari all’80%** della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

Tali importi saranno inoltre **soggetti ai c.d. tetti massimi mensili** e alla **riduzione contributiva pari al 5,84%.**

**Assegno di solidarietà**

**La prestazione è condizionata alla stipula di un accordo collettivo** aziendale con le OOSS comparativamente più rappresentative. Tale accordo, come previsto per i contratti di solidarietà, stabilirà una riduzione di orario di lavoro **con l’obiettivo di evitare o ridurre licenziamenti collettivi e/o plurimi**.

Per i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 15 dipendenti**, già iscritti al Fondo residuale, la nuova prestazione di assegno di solidarietà può essere richiesta **per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2016.**

Invece per i datori di lavoro che occupino mediamente **più di 5 e fino a 15 dipendenti** l’assegno di solidarietà potrà essere richiesto solo **a partire dal 1° luglio 2016**.

**Le domande di assegno di solidarietà, di norma, vanno presentate** in via telematica alla struttura Inps territorialmente competente (per unità produttiva) **entro 7 giorni dalla data di conclusione dell’accordo sindacale** e la riduzione delle attività dovrà avere **inizio entro il 30° giorno successivo** alla data di presentazione.

Alla domanda dovrà essere **allegato l’accordo sindacale che ne costituisce parte integrante**.

Purtroppo alla data in cui scriviamo l’Inps comunica che **le procedure informatiche per l’invio delle domande di assegno di solidarietà non sono ancora attive** e che con un successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura stessa.

**Pertanto la decorrenza** per la presentazione delle domande di assegno di solidarietà **partirà dalla data di pubblicazione di tale messaggio neutralizzando il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e la data di pubblicazione del messaggio stesso.**

In conclusione ed in base a quanto indicato nella [***circolare n. 22 del 04-02-2016***](http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2004-02-2016.htm)***,*** **i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, già iscritti al Fondo Residuale**, dovendo ricorrere ad una riduzione delle attività al fine di evitare licenziamenti collettivi e/o plurimi, **non dovranno più utilizzare i contratti di solidarietà di tipo b) ma utilizzare l’assegno di solidarietà** come disciplinato dal D.lgs. 148/2015 e dalla stessa circolare Inps n° 22/2016.

Tale conclusione, seppur **legittima sotto il profilo formale**, **non potrà non creare problemi** nella definizione, a livello aziendale, di eventuali interventi a valere appunto sull’assegno di solidarietà.

Tuttavia nei casi in cui non fosse possibile ricorrere ad una diversa causale di intervento, attraverso l’assegno ordinario, sarà necessario **riferirsi puntualmente alle indicazioni riportate al punto 4 della circolare Inps n° 22/2016 predisponendo tutta la documentazione necessaria in attesa dell’avvio della procedura telematica.**

**Assegno ordinario**

Questa prestazione viene erogata dal Fis in relazione ad eventi di **riduzione o sospensione dell’attività** lavorativa per le causali previste **in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie**.

**L’assegno ordinario è destinato esclusivamente** a quei i **datori di lavoro** che occupano mediamente **più di 15 dipendenti**, già iscritti al Fondo residuale, **per eventi verificatisi a partire dal 1° gennaio 2016.**

**La domanda di prestazione va presentata, alla struttura dell’Inps territorialmente competente sulla base dell’unità produttiva, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni** dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

**Per l’assegno ordinario è già operativa la procedura telematica di presentazione delle domande** con i relativi allegati e, anche in questo caso, **opera la neutralizzazione dei termini di presentazione** delle istanze, già illustrati per l’assegno di solidarietà.

Pertanto per tutti gli eventi verificatisi dalla data del 1° gennaio e fino data emissione della circolare Inps n° 22/2016 (4 febbraio), **la decorrenza dei termini di presentazione delle domande partirà dalla data di pubblicazione della circolare stessa.**

**Alla domanda di assegno ordinario** dovrà essere allegato l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva e tutte le altre informazioni richieste dalla procedura. **Andrà inoltre allegata la documentazione relativa alla informazione e consultazione sindacale**: la comunicazione dell’azienda fatta alle rappresentanze aziendali e alla strutture di categoria o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale.

**Nozione di Unità produttiva (Inps circ. 197/2015)**

*“L’unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell’organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa.*

*Quindi l’unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale.*

*Non sono da ricomprendersi, pertanto, nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.”*

**In conclusione**, per quanto riguarda l’assegno ordinario, il sistema dovrebbe essere pienamente operativo e, al netto delle scontate difficoltà della prima fase di messa a regime delle novità, dovremo **verificare il corretto funzionamento della macchina amministrativa** che gestirà le prestazioni erogate dal Fondo di Integrazione Salariale.

Al riguardo **vi preghiamo di segnalarci tutti i problemi e le difficoltà che potrete riscontrare** sia per una doverosa segnalazione alla struttura Nazionale dell’Inps, sia in vista della verifica sull’andamento della riforma messa in campo dal D.lgs. 148/2015 che si dovrebbe realizzare entro il mese di giugno.

**Roma 9 febbraio 2016 Servizio politiche attive e passive del lavoro**